

Pubblicato il 08/03/2025

N. 01524/2025 REG.PROV.CAU.
N. 02865/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2865 del 2025, proposto da
Cesare Romani, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Moscati, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Commissione di Valutazione per la
Progressione Nelle Aree del personale di Ruolo del Ministero Dell'Istruzione
e del Merito, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Antonio Altieri, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- delle operazioni di valutazione relative ai titoli di servizio fatti valere dal dott. Romani per la progressione tra le aree del personale di ruolo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per "...151 posti nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili" nella procedura concorsuale bandita con decreto dirigenziale n. 1643 del 13.9.2024, nella parte in cui non sono stati valutati 12 anni di servizio svolti presso altra pubblica amministrazione (punto 5.1. dei criteri di valutazione previsti nel bando)
- dei verbali delle operazioni della commissione valutativa, anche non noti al ricorrente, aventi ad oggetto la valutazione dei titoli di servizio del dott. Romani presso l'esperienza maturata in altra amministrazione;
- della graduatoria di merito per il passaggio nell'area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili, cui a decreto n. 2389 del 18.12.2024 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e del Merito in data 13.1.2025, nella parte in cui al ricorrente non viene attribuito il corretto punteggio in ragione dei titoli di servizio goduti per l'esperienza maturata in altra amministrazione, con conseguente errata collocazione nella graduatoria medesima;
- del Decreto Direttoriale n. 162 del 6 febbraio 2025 avente ad oggetto l'elenco delle posizioni utili per la progressione nell'area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili
- delle operazioni di passaggio dei candidati dichiarati idonei alla progressione nel ruolo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per "...151 posti nell'area dei funzionari giuridico-amministrativi-contabili;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche non conosciuti al ricorrente, relativi alla determinazione del punteggio per i titoli di servizio fatti valere nella procedura concorsuale,

nonché delle fasi di formalizzazione ed esecuzione della graduatoria relativa alla progressione nel ruolo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per "... 151 posti nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili, con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la fattispecie dedotta in giudizio involve una particolare ponderazione degli interessi in conflitto nonché una valutazione che appare opportuno effettuare nella idonea sede collegiale, con il contraddittorio delle parti;

Ritenuto, quanto al dedotto *periculum in mora* che - fermo restando che, allo stato, non risulta avviata la formalizzazione dei passaggi dei candidati individuati nei ruoli delle aree del personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - in caso di accoglimento della domanda cautelare nella idonea sede collegiale, potranno essere adottate tutte le misure anche atipiche ritenute idonee a soddisfare gli interessi dedotti in giudizio;

Vista l'istanza di parte e ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, autorizza la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

Ravvisata l'opportunità, per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., di disporre il deposito a carico dell'Amministrazione intimata di una relazione di chiarimenti sulla controversia in esame, nonché copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto necessario ai fini del decidere;

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda di misura cautelare ex art. 56 c.p.a. e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 1 aprile 2025.

Autorizza la notifica per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio nei sensi di cui alla motivazione.

Invita l'Amministrazione intimata al deposito di una relazione di chiarimenti sulla controversia in esame, nonché di copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto necessario ai fini del decidere.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma il giorno 7 marzo 2025.

Il Presidente
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.